

gono ignoti; quella, cioè, che dimostra l'impotenza in cui si trova la nostra giustizia, la nostra organizzazione giudiziaria, la nostra magistratura, di scoprire gran parte dei reati. I reati dei quali rimasero ignoti gli autori ascsero nel 1888 nientemeno che a 50,000; cifra che a me pare enorme e che mi pare si debba unicamente alle qualità di coloro che sono chiamati ad istruire, di coloro che sono chiamati a decidere.

E ciò che più mi spaventa è che questa cifra cresce anzichè diminuire. In fatti nel 1887 la cifra dei reati, i cui autori son rimasti ignoti, ascendeva a 45,000 all'incirca!

E quanto all'istruzione, un'altra raccomandazione io debbo fare all'onorevole ministro di grazia e giustizia, raccomandazione che anche altra volta è stata fatta e che mai è stata negata in quest'Aula, cioè che a giudici istruttori non si scelgono coloro i quali meglio sono adatti a quell'ufficio, ma che invece queste nomine si fanno in considerazione o del bisogno del magistrato, il quale così vede aumentato di poche centinaia di lire il suo stipendio, o per favoritismo e protezione; si fanno insomma per considerazioni che non sono quelle, a cui dovrebbero essere ispirate.

Erano queste le brevi considerazioni che io doveva fare a proposito di questo capitolo.

Avrei molte altre cose da dire, ma è inutile parlarne dopo la lunga discussione che si è fatta.

Io mi auguro che l'onorevole ministro di grazia e giustizia, per lo meno, non voglia negare quello che fu ammesso anche dai suoi predecessori. Quanto al provvedere, non ci spero molto, perchè, come i predecessori suoi non hanno provveduto, difficilmente potrà provvedere l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Engel.

Engel. Una sola e semplice osservazione.

La legge 30 marzo 1890 sulla soppressione delle preture, all'articolo 8 ha stabilito che i pretori i quali, per riduzione delle preture, rimasero senza sede, verrebbero aggiunti a un tribunale o ad una pretura.

Già la Camera si è occupata della questione dello stipendio dei pretori. Lo stipendio attuale dei pretori è composto di due parti: una parte è assegnata sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, l'altra parte è fornita dai Comuni sotto forma di indennità di alloggio. Ora queste indennità, che forniscono i Comuni ai pretori, verrebbero a cessare per quei pretori che venissero aggiunti ad un tribunale.

Prego quindi l'onorevole ministro di considerare la condizione di quei pretori, i quali, essendo di prima classe, cioè fra i più distinti, e godendo anche dell'aumento del sessennio, verrebbero ad avere, dall'aggregazione ad un tribunale, non un miglioramento nella posizione, ma una vera e reale perdita; poichè per essi cesserebbe l'indennità d'alloggio, mentre non potrebbero avere un aumento corrispondente di stipendio, inquantochè la legge 30 marzo 1890 ne fissa il massimo in lire 3000. Di guisa che questa legge, la quale ha avuto per iscopo il miglioramento della condizione dei pretori, verrebbe a trasformarsi, per questa classe di funzionari, in una vera legge di peggioramento.

E tale peggioramento potrebbe anche essere aggravato dal fatto che i pretori dei quali si discorre potrebbero, venendo aggregati ad un tribunale, vedersi trasferiti in un ambiente che per molti motivi li sottoporrebbe a spese assai superiori a quelle cui prima dovevano far fronte.

Io so che non pochi pretori stanno in attesa dell'applicazione di questa legge con trepidazione, attendendo di vedere come sarà risolta questa questione, che per loro certamente non può non essere importante.

Ora io attendo dall'onorevole ministro una parola la quale assicuri questi funzionari che la condizione loro non verrà ad essere deteriorata nè danneggiata.

Ognuno vede e comprende quale effetto deleterio sopra il morale di questi funzionari potrebbe avere una disposizione la quale, sotto apparenza, e col confessato proposito di migliorarne la condizione, finirebbe col peggiorarla.

Io spero che l'onorevole ministro vorrà prendere in considerazione queste mie semplici osservazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cucchi Luigi.

Cucchi. L. A proposito di questo capitolo, mi permetto di rivolgere una preghiera all'onorevole ministro.

La legge del 30 marzo 1890, all'articolo 7, autorizza il Governo a modificare i ruoli organici dei tribunali e delle Corti d'appello.

All'articolo 14 dice che il Governo potrà attuare la disposizione dell'articolo 7 anche separatamente, e prima delle altre.

Io invoco dall'onorevole ministro che questa disposizione dell'articolo 14 venga attuata il più presto possibile, e ciò nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, perchè, se è vero quello che diceva poco fa l'onorevole Giovagnoli, che